Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 26 febbraio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1960, n. 52.

Costituzione in Comune autonomo delle frazioni Voghiera, Voghenza, Gualdo, Ducentola e Montesanto del comune di Portomaggiore, con capoluogo nella frazione Voghiera e con la denominazione di « Voghiera » (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 15, 19, 21, 24, 27, 29 gennaio, 2, 16, 17 febbraio, 2, 23 marzo, 16 giugno e 1, 2, 16 luglio 1958, con le quali la rispettiva maggioranza qualificata dei contribuenti delle frazioni Voghiera, Voghenza, Gualdo, Ducentola e Montesanto del comune di Portomaggiore (Ferrara) ha chiesto che le frazioni stesse siano costituite in Comune autonomo con capoluogo nella frazione Voghiera e con la denominazione di « Voghiera »;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Portomaggiore in data 21 gennaio 1959, n. 36, e del Consiglio provinciale di Ferrara in data 18 marzo e 31 luglio 1959, numeri 74 e 252, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 ottobre 1959, n. 1708;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le frazioni Voghiera, Voghenza, Gualdo, Ducentola e Montesanto sono distaccate dal comune di Portomaggiore (Ferrara) e costituite in Comune autonomo con capoluogo nella frazione Voghiera, con la denominazione di « Voghiera » e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Ferrara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Portomaggiore ed il costituito comune di Voghiera, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Portomaggiore.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Portomaggiore, che sarà inquadrato negli organici del comune di Voghiera, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1960, n. 53.

Riordinamento degli studi delle Facoltà di ingegneria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata l'opportunità di un aggiornamento del vigente ordinamento didattico degli studi delle Facoltà di ingegneria;

Su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Norme generali

Art. 1.

Le Facoltà di ingegneria sono costituite su cinque anni e comprendono i seguenti corsi di laurea in Ingegneria:

1) Ingegneria civile (sezioni edile, idraulica, trasporti);
2) Ingegneria meccanica;
3) Ingegneria elettrotecnica;
4) Ingegneria chimica;
5) Ingegneria navale e meccanica;
6) Ingegneria aeronautica;
7) Ingegneria mineraria;
8) Ingegneria elettronica;
9) Ingegneria nucleare.

Ordinamento del biennio propedeutico

Art. 2.

I primi due anni del corso quinquennale di studio hanno funzione preminentemente propedeutica a scopo largamente formativo e comprendono i seguenti insegnamenti fondamentali comuni a tutte le Facoltà:

1° *anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno.

2° *anno*:

1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica II.

L'insegnamento di Geometria del secondo anno di corso potrà essere eventualmente sostituito per alcuni corsi di laurea con altra disciplina su deliberazione della competente Facoltà da approvarsi con le modalità di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Ciascuna Facoltà con le modalità di cui al precedente comma, potrà inoltre aggiungere agli insegnamenti del 2° anno non più di due insegnamenti.

L'insegnamento da sostituirsi a quello di Geometria del secondo anno, nonchè quello da aggiungersi a quelli previsti per il predetto secondo anno di corso ai sensi del precedente comma dovranno essere prescelti fra i seguenti:

Disegno II (differenziato secondo i corsi di laurea);
Mineralogia;
Litologia e Geologia;
Applicazioni di geometria descrittiva (in sostituzione di Disegno II);
Metodi di osservazione e misura;
Tecnologie generali dei materiali;
Chimica organica;
Uno o più degli insegnamenti obbligatori del triennio di applicazione, indicati a seconda del corso di laurea seguito dagli studenti.

Art. 3.

Per gli insegnamenti delle materie fondamentali sul piano nazionale si provvederà, di regola, mediante sdoppiamento dei corsi equivalenti delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Gli insegnamenti stessi saranno tenuti o dai titolari di ruolo delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ovvero da professori incaricati designati concordemente dalle due Facoltà interessate. In caso di proposte discordi l'incaricato sarà scelto dal Ministro per la pubblica istruzione su parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Ai predetti insegnamenti fondamentali su piano nazionale potranno essere destinati posti di professore di ruolo da parte delle Facoltà di ingegneria, qualora, successivamente, la cattedra di ruolo così coperta si renda vacante, all'insegnamento tornerà a provvedersi secondo quanto previsto dai precedenti commi.

Per gli insegnamenti delle discipline dell'ultimo comma dell'art. 2 la nomina dei professori di ruolo o incaricati spetta unicamente alle Facoltà di ingegneria.

Art. 4.

I professori sia di ruolo che incaricati della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali che impartiscano a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline fondamentali comuni di cui al precedente art. 2, faranno anche parte del Consiglio della Facoltà di ingegneria con le prerogative inerenti alla loro qualifica.

I professori di ruolo prenderanno parte alle sedute del Consiglio di Facoltà di ingegneria con diritto di voto per tutto ciò che ha attinenza con l'ordinamento degli studi del biennio, con la determinazione delle tasse di laboratorio, coi provvedimenti relativi alle cattedre del primo biennio. Essi non hanno invece diritto di voto nè per i provvedimenti relativi a cattedre del triennio di applicazione, nè per l'elezione del preside.

Art. 5.

L'onere di fornire il personale e i mezzi necessari per gli insegnamenti tenuti presso le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali spetta a queste ultime. Tale obbligo viene a cessare quando una Facoltà di ingegneria destini ad uno dei predetti insegnamenti un proprio professore di ruolo o incaricato. Gli Istituti delle Facoltà di scienze che prestino la propria opera per la Facoltà di ingegneria continueranno a percepire

da parte degli studenti dei primi due anni gli ordinari contributi di laboratorio e di biblioteca.

In ogni sede universitaria non può esistere più di un Seminario matematico.

Art. 6.

Nelle Università in cui vi è una Facoltà di scienze, ma non una Facoltà di ingegneria, continueranno a funzionare gli attuali bienni propedeutici secondo l'ordinamento stabilito per gli altri.

Gli studenti iscritti ai bienni staccati che chiedano il passaggio ad una Facoltà di ingegneria, saranno considerati a tutti gli effetti come provenienti da un'altra Facoltà di ingegneria.

Ordinamento del triennio

Art. 7.

Gli insegnamenti del triennio (3°, 4° e 5° anno) hanno carattere applicativo e si distinguono in:

a) obbligatori comuni sul piano nazionale;

b) obbligatori sul piano delle singole Facoltà;

c) gruppi di materie a scelta dello studente.

Gli insegnamenti di cui alla lettera *a*) sono obbligatori per tutte le Facoltà e sono stabiliti dalle tabelle annesse al presente decreto per ciascun corso di laurea. La durata di ciascun corso di insegnamento potrà essere stabilita dallo statuto, intendendosi che l'eventuale biennalità della disciplina debba conseguirsi mediante un secondo anno di insegnamento da includersi fra le materie fondamentali di cui alla lettera *b*) del precedente comma.

Gli insegnamenti obbligatori sul piano delle singole Facoltà verranno stabiliti nello statuto.

Gli insegnamenti di cui alla lettera *c*) verranno, per ciascuna Facoltà, indicati in apposito elenco stabilito nello statuto. In tale elenco le materie non figureranno isolate ma raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione tipici di ciascuna Scuola.

Per ciascun indirizzo potranno al massimo essere prescritti sei corsi annuali (od equivalenti), Lo studente potrà scegliere il gruppo considerato, senza possibilità di sostituire qualche materia di questo con altre prese da gruppi diversi.

Art. 8.

Le Facoltà stabiliranno annualmente nel piano degli studi la distribuzione delle predette discipline durante il 3°, 4° e 5° corso, nonchè il programma di ciascun corso di insegnamento e delle relative esercitazioni, con l'avvertenza che l'identità di denominazione di discipline comuni a più corsi di laurea non comporta identità di svolgimento; l'orario delle lezioni ed esercitazioni dovrà essere compilato in modo da lasciare almeno un pomeriggio libero ai discenti onde consentire loro di coltivare altre attività (sportive, artistiche, ecc.).

Gli insegnamenti non potranno nel complesso superare, per ciascun corso quinquennale di laurea, il numero di 30.

Iscrizioni ed esami

Art. 9.

Titolo di ammissione ai corsi di laurea d'ingegneria sono il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 10.

Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al 2° anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I, Geometria I, Fisica I, Chimica.

Al termine del secondo anno di corso lo studente per essere ammesso al 3° anno di corso dovrà aver superato gli esami di tutte le discipline del biennio propedeutico, fatto eccezione dell'insegnamento obbligatorio aggiunto ai sensi del comma terzo dell'art. 2.

I due esami di Fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.

Art. 11.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli insegnamenti obbligatori del triennio di applicazione prescritti nello statuto per il corso di laurea prescelto ed in quelli da lui scelti secondo le norme indicate nello statuto di ciascun Ateneo per il corso di laurea medesimo.

Art. 12.

Le modalità dell'esame di laurea verranno indicate nello statuto.

Norme finali e transitorie

Art. 13.

Il nuovo ordinamento dei corsi di laurea in Ingegneria si applica dall'anno accademico successivo a quello durante il quale entrerà in vigore il presente decreto.

Gli studenti già in corso di studi che nell'anno accademico in cui entrerà in vigore il presente ordinamento si iscrivano, avendone il titolo, al 2° od al 3° anno del triennio di applicazione potranno portare al termine gli studi secondo il precedente ordinamento. Del pari gli studenti già iscritti al primo anno del biennio propedeutico potranno portare a termine gli studi del biennio stesso secondo l'ordinamento preesistente.

Tuttavia qualora gli studenti lo richiedano potranno essere ammessi a seguire gli studi secondo il nuovo ordinamento ed in tal caso stabiliranno le competenti autorità accademiche le condizioni in base alle quali potrà essere adottato il piano degli studi già seguito a quello da seguirsi in base al presente ordinamento.

Art. 14.

Le lauree elencate all'art. 1 costituiscono titolo per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 75. — VILLA

TABELLA N. 1

Tabella degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in Ingegneria civile (sezione edile, idraulica e trasporti).

1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Idraulica;
6) Tecnologie dei materiali e Chimica applicata;
7) Tecnica delle costruzioni;
8) Architettura tecnica;
9) Topografia;

per edili:

10) Architettura e composizione architettonica;

per idraulici:

11) Costruzioni idrauliche;

per trasporti:

12) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

TABELLA N. 2

Tabella degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in Ingegneria meccanica

1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Idraulica;
6) Chimica applicata;
7) Macchine;
8) Costruzioni di macchine;
9) Impianti meccanici;
10) Tecnologia meccanica.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

TABELLA N. 3

Tabella degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica

1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Idraulica;
6) Misure elettriche;
7) Macchine;
8) Macchine elettriche;
9) Impianti elettrici;
10) Elettronica applicata.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

TABELLA N. 4

Tabella degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in Ingegneria chimica

1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Chimica fisica;
6) Chimica applicata;
7) Macchine;
8) Principi di ingegneria chimica;
9) Chimica industriale;
10) Impianti chimici.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

TABELLA N. 5

Tabella degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in Ingegneria navale e meccanica

1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Idraulica;
6) Chimica applicata;
7) Macchine;
8) Costruzioni navali mercantili;
9) Costruzioni navali militari;
10) Architettura navale.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

TABELLA N. 6

Tabella degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in Ingegneria aeronautica

1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Aerodinamica;
6) Chimica applicata;
7) Motori per aeromobili;
8) Costruzioni aeronautiche;
9) Aeronautica generale;
10) Gasdinamica.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

TABELLA N. 7

Tabella degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in Ingegneria mineraria

1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Chimica applicata;
6) Macchine;
7) Arte mineraria;
8) Topografia;
9) Geologia;
10) Giacimenti minerari.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

TABELLA N. 8

Tabella degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in Ingegneria elettronica

1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica delle macchine e macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Campi elettromagnetici e circuiti;
6) Misure elettriche;
7) Comunicazioni elettriche;
8) Elettronica applicata;
9) Controlli automatici.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

TABELLA N. 9

Tabella degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in Ingegneria nucleare

1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica delle macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Fisica atomica;
6) Macchine;
7) Fisica nucleare;
8) Elettronica nucleare;
9) Fisica del reattore nucleare;
10) Impianti nucleari.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1960, n. 54.

Determinazione delle misure del contributo per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e dei contributi integrativi per le assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 15, comma primo, secondo e terzo; 16, comma primo e secondo; 17, comma secondo e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307;

Visti gli articoli 5, comma terzo, e 6, comma primo, della legge 4 agosto 1955, n. 692;

Visto l'art. 13, ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, n. 372 e n. 374;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La misura del contributo, dovuto per l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, è stabilita in ragione del 15,75 per cento della retribuzione, di cui il 10,50 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 5,25 per cento a carico dei lavoratori.

L'aliquota complessiva del 15,75 per cento di cui al precedente comma comprende anche l'aliquota dell'1,50 per cento delle retribuzioni, occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati dall'applicazione del precetto contenuto nell'art. 5, comma secondo, lettera *a*), della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Art. 2.

Le misure dei contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori di lavoro, sono stabilite, rispettivamente, in ragione del 2,30 per cento e del 2 per cento della retribuzione.

Art. 3.

L'applicazione dei contributi di cui trattasi, nelle misure indicate nei precedenti comma, ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data del 31 dicembre 1959.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — ZACCAGNINI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 55.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera San Francesco Saverio », con sede in Padova.

N. 55. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera San Francesco Saverio », con sede in Padova, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960, n. 56.

Autorizzazione alla Fondazione Campari, con sede in Milano, ad accettare una donazione.

N. 56. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Fondazione Campari, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione delle somme nominali di L. 29.550.000 in titoli dello Stato, oltre a L. 6670 in contanti, di cui all'atto di donazione in data 28 aprile 1959, rogito notaio Piontelli, n. 80473/5309 di repertorio, della Società Davide Campari S.p.A., con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960, n. 57.

Autorizzazione alla Fondazione Opera Impiegate, con sede in Milano, ad accettare la donazione di uno stabile.

N. 57. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Fondazione Opera Impiegate, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da parte della Cooperativa edilizia Impiegate, con sede in Milano, dello stabile in via San Vincenzo n. 7, distinto in catasto di Milano - Sezione città, col mappale n. 5397.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 82. — VILLA

ERRATA-CORRIGE

Il titolo della legge 30 dicembre 1959, n. 1202, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1960, deve intendersi rettificato come segue « Norme interpretative e integrative dell'art. 175 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1959.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1958, al registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 365, con il quale è stato determinato il contingente numerico del personale salariato temporaneo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1958-59, in complessive quattrocentododici unità;

Considerato che per le esigenze di servizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è necessario avvalersi durante l'esercizio finanziario 1959-60, dell'opera di quattrocentonove salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1959-60, n. 409 (quattrocentonove) salariati temporanei di cui n. 40 (quaranta) specializzati.

La relativa spesa graverà sul capitolo 10 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1960
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 197

(959)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1959.

Sostituzione del presidente e di un membro del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, con il quale venne istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visti gli articoli 3 e 14 dello statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1959, con il quale è stato ricostituito il Consiglio tecnico dell'Associazione stessa per il triennio 1° gennaio 1959-31 dicembre 1961;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del prof. ing. Francesco Roma, presidente del Consiglio tecnico, perchè deceduto;

Ritenuta altresì la necessità di provvedere al completamento del detto Consiglio;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. ing. Mario Medici ordinario della Facoltà di ingegneria e direttore dell'Istituto macchine dell'Università di Padova, è nominato presidente del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in sostituzione del prof. ing. Francesco Roma.

Art. 2.

L'ing. Antonino Plastino è nominato membro del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, esperto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del prof. ing. Mario Medici.

Art. 3.

Le nomine di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno efficacia fino al 31 dicembre 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1959

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(993)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1960.

Determinazione del limite del valore dei premi relativi alle operazioni a premi ed elencazione dei generi di largo e popolare consumo per i quali possono essere negate le autorizzazioni a svolgere concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 49 della legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, il quale stabilisce che, ai fini della applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti ai clienti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Visto l'art. 54 della citata legge, il quale al comma *b*) prevede la possibilità di escludere, dai concorsi e dalle operazioni a premio, alcuni generi di largo consumo;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 585;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi, offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 della legge 19 ottobre 1938, e successive modificazioni, è stabilito, per l'anno 1960, nella misura di L. 3000.

Art. 2.

Possono essere negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premio per i seguenti generi: burro, caffè e surrogati di caffè, carni bovine, suine ed ovine (anche in scatola) conserve alimentari, estratti alimentari e prodotti affini, farine di frumento e di granoturco, formaggi, lardo, latte, legumi, olio di oliva, olio di semi, pane, paste alimentari, pollami, prodotti dolciari, riso, salumi, strutto, uova, vini da pasto.

Art. 3.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, non diretta ad incrementare la vendita di altri prodotti, possono essere consentite solo operazioni a premio.

Roma, addì 2 gennaio 1960

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1960
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 136. — BENNATI

(1023)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1960.

Esenzioni dal diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nei confronti degli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose importati temporaneamente.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario, e per esigenze dei traffici;

Decreta:

Art. 1.

Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose importati temporaneamente dalla Jugoslavia, dall'Olanda e dalla Svizzera ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Jugoslavia, in Olanda e in Svizzera sono esenti dal diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, perchè sussiste reciprocità di trattamento tributario tra detti Stati e l'Italia.

Art. 2.

Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dal Belgio, Francia, Germana Ovest e Lussemburgo ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Belgio, Francia, Germania Ovest e Lussemburgo sono esenti, per esigenze del traffico, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, fino al 31 dicembre 1960.

Art. 3.

Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, temporaneamente importati in Italia per effettuare trasporti di merci da e per il territorio o il porto di Trieste sono esenti, per esigenze di traffico, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Art. 4.

Il presente decreto, che avrà effetto dal 26 gennaio 1960, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1960

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1960
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 221

(958)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1960.

Approvazione del modello di libretto personale di controllo per i lavoratori a domicilio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio;

Visto l'art. 18 del regolamento di esecuzione, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289;

Considerata la necessità di procedere alla approvazione del modello del libretto personale di controllo di cui al precitato art. 10 della legge 13 marzo 1958, n. 264;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato modello di libretto personale di controllo di cui dev'essere fornito il lavoratore a domicilio a cura dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 10 della legge 13 marzo 1958, n. 264.

Art. 2.

Il libretto è costituito da un frontespizio, conforme all'allegato *A* e da un numero variabile di fogli intercalari, conformi all'allegato *B*, di due diverse colorazioni sistemati in coppia in modo che ogni foglio sia sovrapposto alternativamente ad altro uguale di colorazione diversa.

La numerazione deve essere effettuata per ciascuna coppia di fogli.

Art. 3.

Le scritturazioni sul libretto personale di controllo devono essere eseguite a ricalco, sui due fogli sovrapposti di colorazione diversa, il cui secondo foglio deve essere conservato dal committente. A tal fine il secondo foglio della coppia deve portare una perforatura lungo il margine sinistro di attaccatura del libretto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

ALLEGATO *A*

LIBRETTO DI CONTROLLO
PER I LAVORATORI A DOMICILIO

(*art.* 10 *legge* 13 *marzo* 1958, *n.* 264)

Ditta . . . .

Sede . . . .

Attività . . . .

Lavoratore . . . .

Matricola N. . . . .

Luogo di esecuzione del lavoro . . . .

. . . .

ALLEGATO *B*

QUADRO *B*

(*da compilare all'atto della riconsegna del lavoro eseguito*)

Riconsegna del lavoro il . . . . alle ore . . . . .

Quantità, qualità del lavoro eseguito, misura unitaria di retribuzione, retribuzione complessiva corrisposta:

n. . . . . a L. . . . . . . L. . . . .
n. . . . . a L. . . . . . . L. . . . .
n. . . . . a L. . . . . . . L. . . . .
n. . . . . a L. . . . . . . L. . . . .

Maggiorazioni:

. . . . % ferie, festività, gratifica natalizia L. . . . .
. . . . % lavoro notturno . . . . . L. . . . . } L. . . . . .
. . . . % lavoro festivo . . . . . . L. . . . .
. . . . % . . . . L. . . . .

Importo lordo . . . L. . . . . .

Ritenute a carico del lavoratore:

per I.N.P.S. . . . L. . . . .
per I.N.A.M. . . . L. . . . .
per I.N.A.-Casa . L. . . . . } L. . . . . .
. . . . L. . . . .
. . . . L. . . . .

Anticipazioni ricevute L. . . . . L. . . . . .

Importo netto . . . L. . . . . .

Materiale restituito, quantità e qualità. . . . .
. . . .
. . . .

Rimborso spese sostenute dal lavoratore . . . . . . L. . . . . .

Data . . . .

FIRMA DEL COMMITTENTE FIRMA DEL LAVORATORE

. . . .

QUADRO *A*

(*da compilare all'atto della consegna del lavoro da eseguire*)

Consegna del lavoro il . . . . alle ore . . . . .

Termine previsto per la riconsegna del lavoro eseguito . . . .
. . . .

Quantità e qualità del lavoro assegnato:

n. . . . .
n. . . . .
n. . . . .
n. . . . .

Natura del lavoro . . . .
. . . .
. . . .

Materiale consegnato (quantità e qualità):

. . . .
. . . .

Tariffa unitaria di cottimo:

L. . . . . a . . . .
L. . . . . a . . . .
L. . . . . a . . . .
L. . . . . a . . . .

Prestazioni notturne o festive eventualmente autorizzate o richieste . . . .
. . . .

Importo eventuali anticipazioni . . . .
. . . .

Data . . . .

FIRMA DEL COMMITTENTE FIRMA DEL LAVORATORE

. . . .

Nota. — Le registrazioni su ciascuna coppia di fogli debbono essere eseguite a ricalco. - Il secondo foglio della coppia, eseguite le registrazioni del quadro *A*, deve essere staccato e conservato dal committente il quale provvede alle registrazioni del quadro *B* all'atto della riconsegna del lavoro eseguito.

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1960.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Famiglia Cooperativa Novarese », con sede in Novara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della Società cooperativa « Famiglia Cooperativa Novarese », con sede in Novara, emessa dal Tribunale di Novara in data 21 novembre 1959;

Ritenuto di dover assoggettare l'ente predetto alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Famiglia Cooperativa Novarese », con sede in Novara, costituita con atto 21 gennaio 1947 del notaio Francesco Giuseppe Corsico, è messa in liquidaizone coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il cav. Edoardo Vercelli è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(991)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1960.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa albergo e mensa « Belvedere », con sede in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa albergo e mensa « Belvedere », con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa albergo e mensa « Belvedere » di Bologna, costituita con atto 11 gennaio 1955 del notaio Franco Stame, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Giancarlo Pascale è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo provvedimento ministeriale sarà nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(992)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 24 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 315, il comune di San Basile (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.080.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(962)

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 313, il comune di Saludecio (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(963)

Autorizzazione al comune di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 311, il comune di Avola (Siracusa) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(964)

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 307, il comune di Alghero (Sassari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.120.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(965)

Autorizzazione al comune di Ciminna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 310, il comune di Ciminna (Palermo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.860.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(966)

Autorizzazione al comune di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 317, il comune di Bianchi (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.350.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(967)

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 316, il comune di San Basile (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(968)

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 314, il comune di Saludecio (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.190.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(969)

Autorizzazione al comune di Grumo Nevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1960, registro n. 4 Interno, foglio n. 31, il comune di Grumo Nevano (Napoli) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.100.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(970)

Autorizzazione al comune di San Piero Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 309, il comune di San Piero Patti (Messina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(971)

Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 303, il comune di Apice (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.320.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(972)

Autorizzazione al comune di San Pancrazio Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 305, il comune di San Pancrazio Salentino (Brindisi) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 13.900.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(973)

Autorizzazione al comune di Diso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 19 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 320, il comune di Diso (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.100.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(974)

Autorizzazione al comune di Galatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 319, il comune di Galatina (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(975)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla Croce Rossa Italiana ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali

Con decreto n. 300.7.II.45.1.1916 in data 18 febbraio 1960 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Croce Rossa Italiana viene autorizzata ad istituire una scuola-convitto per infermiere professionali presso gli Istituti ospedalieri « Carlo Poma » di Mantova.

(995)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 9899/1765, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Suriani Angelo, nato in Atessa il 28 maggio 1900, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 2160 riportate in catasto alle particelle numeri 96-*i* e 78 parte del foglio di mappa n. 34 del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 661 e 660.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 34326/4056, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Tano Filippo, nato in Atessa il 3 marzo 1906, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 15.340, riportate in catasto alle particelle numeri 11-*a* parte, 12-*b* parte, 8-*a*, 7-*d*, 13-*a* parte 7-*i*, del foglio di mappa n. 23 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 440-*c*, 440-*i*, 440-*g*, 439-*c*, 440-*e*, 439-*e*.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 9910/1776, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Carbonetti Filippo, nato in Tornarecoio il 19 marzo 1897, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 9977 riportate in catasto alle particelle numeri 55-*d*. 16 parte, 75 parte, 76 e 55-*n* del foglio di mappa n. 54 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 844, 843, 859, 860 e 861.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 15399/2339, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Stefano Vincenzo, nato in Atessa il 21 aprile 1906, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 670 riportate in catasto alle particelle numeri 180-*f* e 180-*p* del foglio di mappa n. 17, del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 371 e 383.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 15870/1682, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Bevilacqua Giuseppe nato in Atessa l'11 marzo 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni estese complessivamente mq. 835 riportate in catasto alla particella n. 157-*b f* del foglio di mappa n. 15 ed alla particella n. 53 parte del foglio di mappa n. 30 del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 290 e 289.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 9312/1739, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Tano Angela, nata in Atessa il 10 marzo 1898, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estesa mq. 25 riportata in catasto alla particella n. 191 parte del foglio di mappa n. 18 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 489.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 15872/1684, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Gargarella Maria, nata in Atessa il 21 dicembre 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 380 riportate in catasto alla particella n. 157-*a m* del foglio di mappa n. 15 ed alla particella n. 31 parte del foglio di mappa n. 30 del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 259 e 258.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 9309/1736, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Marcucci Ambrogio, nato in Atessa il 31 maggio 1912, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 12.495 riportate in catasto alle particelle numeri 96-*t*, 93 parte, 96-*a b* e 96-*a a* del foglio di mappa n. 34 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 682, 681, 684 e 683.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 15880/1692, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Menna Vincenzo, nato in Atessa l'8 marzo 1900 e Pellegrini Domenico, nato in Atessa il 21 aprile 1900, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 185 riportate in catasto alla particella n 157-*a o* del foglio di mappa n. 15 ed alla particella n. 28 parte del foglio di mappa n. 30 del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 265 e 264.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 9310/1737, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Intilangelo Maria-Vincenza, nata in Atessa il 31 agosto 1935, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 1970 riportate in catasto alle particelle numeri 157-*a a* e 148 parte del foglio di mappa n. 15, del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 216 e 215.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 9311/1738, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Rucci Maria, nata in Atessa il 26 dicembre 1921, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 920 riportate in catasto alla particella n. 180-*B D* del foglio di mappa n. 17 ed alla particella n. 64 parte del foglio di mappa n. 32 del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 431-*a* e 429.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 9909/1775, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Ranalli Iolanda, nata in Scerni il 18 maggio 1925, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 3275 riportate in catasto alle particelle numeri 72, 55-*m* e 71 parte del foglio di mappa n. 54 del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 857, 858 e 856.

(793)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 25 febbraio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,02	621,05	621,07	621 —	621,10	621,03	621,05	621 —	621,05	621 —
$ Can.	653,12	652,50	652,75	652,55	652,50	653 —	652,375	653 —	653 —	652,75
Fr. Sv.	143,17	143,17	143,19	143,165	143,18	143,16	143,175	143,16	143,16	143,16
Kr. D.	89,98	89,97	90 —	90,01	90 —	89,98	90,01	89,98	89,98	89,98
Kr. N.	86,90	86,91	86,90	86,92	86,95	86,91	86,92	86,90	86,89	86,90
Kr. Sv.	119,99	120 —	119,98	120 —	119,95	119,99	120,01	119,98	119,99	119,99
Fol.	164,73	164,74	164,735	164,745	164,75	164,73	164,75	164,73	164,73	164,73
Fr. B.	12,45	12,455	12,45625	12,4565	12,45125	12,46	12,45875	12,47	12,45	12,455
Fr. Fr. (N.F.)	126,54	126,54	126,545	126,53	126,50	126,53	126,53	126,53	126,53	126,55
Lst.	1742,15	1741,50	1741,30	1741,45	1741,25	1740,95	1741,625	1741 —	1740,95	1741,40
Dm. occ.	148,94	148,95	148,93	148,935	148,95	148,95	148,935	148,92	148,94	148,94
Scell. Austr.	23,89	23,895	23,895	83,89625	23,87	23,90	23,9025	23,88	23,89	23,90

Media dei titoli del 25 febbraio 1960

Rendita 3,50 % 1906	75,10
Id. 3,50 % 1902	72,20
Id. 5 % 1935	104,025
Redimibile 3,50 % 1934	98,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,375
Id. 5 % 1936	100,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,20

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1960

1 Dollaro USA	621,025
1 Dollaro canadese	652,462
1 Franco svizzero	143,17
1 Corona danese	90,01
1 Corona norvegese	86,92
1 Corona svedese	120,005
1 Fiorino olandese	164,747
1 Franco belga	12,458
1 Franco nuovo (N.F.)	126,53
1 Lira sterlina	1741,537
1 Marco germanico	148,935
1 Scellino austriaco	23,899

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per la partecipazione ad un corso per dirigenti di cooperative agricole del Veneto

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione ad un corso di preparazione per dirigenti di cooperative agricole che sarà svolto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella città di Vicenza.

Al concorso saranno ammessi i cittadini italiani di età non superiore agli anni trenta, residenti nel Veneto, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in agraria;

b) diploma di perito agrario o di geometra.

Art. 2.

Il corso è limitato a quaranta partecipanti e avrà la durata di giorni quarantacinque.

Gli insegnamenti del corso avranno carattere pratico e teorico secondo il programma allegato.

Art. 3.

I partecipanti al corso godranno per tutto lo svolgimento della parte teorica del programma, di un assegno giornaliero di L. 1200, se residenti nella città di Vicenza e di L. 2800, se residenti fuori della sede del corso.

L'Amministrazione provvederà alle spese di vitto ed alloggio e di trasporto per le lezioni di carattere pratico.

Durante lo svolgimento della parte pratica del corso agli allievi non verrà corrisposto l'assegno giornaliero.

Ai partecipanti al corso sarà rimborsato il prezzo del biglietto in prima classe dalla residenza alla sede del corso e viceversa.

L'Amministrazione fornirà ai partecipanti al corso tutto il materiale didattico ausiliario e di studio, compresi libri e dispense, necessario per la frequenza al corso stesso.

A coloro che avranno seguito con profitto il corso verrà rilasciato un attestato ufficiale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali - Div. VIII Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* corredate di:

a) un certificato da cui risultino le votazioni riportate nel conseguimento del titolo di studio;

b) una fotografia in data recente su fondo bianco, a mezzo busto, applicata su carta bollata da L. 100, sulla quale il candidato dovrà apporre la propria firma da autenticarsi dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio, con contestuale attestazione della identità personale del candidato;

c) ogni altro titolo o documento ai fini della scelta fra i vari candidati.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

e) il titolo di studio posseduto;

f) il proprio domicilio attuale;

g) l'indirizzo presso il quale chiede che gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni (ogni variazione del detto indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata).

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di cui al precedente articolo anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno scelti da una apposita Commissione, da nominarsi con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, composta da tre funzionari del Ministero medesimo, di cui uno con funzioni di presidente.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

Decadono dal diritto alla frequenza del corso gli aspiranti che:

a) non si presentino, per qualsiasi motivo, entro il termine stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a frequentare il corso stesso;

b) non frequentino il corso con assiduità e profitto.

Nei giorni di assenza non sarà corrisposto l'assegno giornaliero.

La Direzione del corso potrà sospendere o revocare la frequenza al corso ai partecipanti che, a suo insindacabile giudizio, si renderanno immeritevoli.

Art. 8.

I candidati prescelti saranno invitati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a presentare entro un determinato termine ed a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) certificato di residenza;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento di diritti politici;

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

e) copia autentica del titolo di studio.

I documenti sopraelencati dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti indicati nelle lettere b) e d) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza.

Roma, addì 15 dicembre 1959

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1960
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 146

(1020)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato relativo al concorso nazionale tra ingegneri e architetti italiani per la progettazione della nuova sede della Biblioteca nazionale di Roma al Castro Pretorio.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale tra ingegneri e architetti italiani per la progettazione della nuova sede della Biblioteca nazionale di Roma al Castro Pretorio, bandito dal Ministero dei lavori pubblici con decreto Ministeriale 26 marzo 1959, n. 9509, ha dichiarato all'unanimità vincitore del concorso il progetto degli architetti Massimo Castellazzi, Tullio Dall'Anese e Annibale Vitellozzi.

La Commissione inoltre ha segnalato i sottoindicati progettisti meritevoli di premio a pari merito:

Gruppo arch. Giovanni Barucci, arch. Leonardo Benevolo, arch. Pietro Barucci, arch. Carlo Melograni, arch. Ugo Sacco.

Gruppo arch. Vittorio Cafiero, arch. Cesare Ligini;

Gruppo arch. Mario De Renzi, arch. Roberto Nicolini;

Gruppo arch. Francesco Fariello, arch. Riccardo Cerocchi, arch. Alberto Ferrante;

Gruppo ing. Fausto Fiorentini, arch. Dino Gennari Santori, arch. Matteo Piccione, ing. Spartaco Roscioli, con la consulenza della prof.ssa Olga Pinto e ing. Sergio Egoroff;

Gruppo ing. Guido Gigli, arch. Mario Manieri-Elia, arch. Manfredi Nicoletti, con la consulenza dell'arch. Giuseppe Vaccaro e con la collaborazione degli ingegneri Sergio Bonamico, Sergio Musmeci e Antonio Venturini;

Gruppo arch. Giuseppe Samonà, arch. Giuseppina Marcialis, arch. Alberto Samonà e con la collaborazione dell'ing. Giulio Pizzetti:

Gruppo arch. Attilio Spaccarelli, arch. Pasquale Carbonara, arch. Fabrizio Bruno, con la collaborazione dell'arch. Enrico Nespega e degli ingegneri Aldo Arcangeli, Elio Giangreco, Gino Parolini;

e i due progetti contrassegnati con i motti:

« La Nave » (arch. Luigi e Maddalena Vagnetti, con la collaborazione del dott. Giorgio De Gregori);

« Il Quadrifoglio » (arch. Giulio Roisecco, arch. Fernando Clemente, ing. Giacomo Donato, arch. Vincenzo Bacigalupi).

La Commissione ha ritenuto, altresì, meritevoli di menzione i progetti presentati dai professionisti sottoelencati:

arch. Bruno Beer, arch. Gabriele Verga;

arch. Fabrizio Cocchia, arch. Sara Rossi, arch. Eduardo Vittoria;

arch. Furio Fasolo, arch. Orseolo Fasolo;

ing. Federico Gorio, ing. Marcello Vittorini, arch. Sergio Danielli:

ing. Enrico Mandolesi, arch. Giovanni Quadarella, ing. Romano Antico, ing Giuseppe Tardella;

arch. Paolo Marconi, arch. Gianfranco Caniggia, arch. Paolo Portoghesi;

ing. Emanuele Massaro;

arch. Eugenio Montuori, ing. Leo Calini;

arch. Dagoberto Ortensi, arch. Manlio Golfarelli. ingegnere Carlo Pouchain;

arch. Cesare Pascoletti, con la collaborazione dell'arch. Piero Sartogo;

arch. Dante Tassotti;

motto « Castrum » (arch. Angelo Di Castro):

motto « Deroga » (arch. Oreste Gargano, ing. Giovanni De Rossi);

motto « FP-4R » (arch. Leonato Favini, arch. Mariano Pallottini);

motto « Un Antico » (arch. Furio Fasolo).

Per la sistemazione urbanistica dell'area del Castro Pretorio. la Commissione ha ritenuto meritevole del massimo riconoscimento previsto dal bando di concorso il progetto degli ingegneri ed architetti Guido Gigli, Mario Manieri-Elia e Manfredi Nicoletti, con la consulenza dell'arch. Giuseppe Vaccaro e con la collaborazione degli ingegneri Sergio Bonamico, Sergio Musmeci e Antonio Venturini; ed ha inoltre segnalato i progetti dei seguenti concorrenti:

arch. Giovanni Barucci, arch. Leonardo Benevolo. arch. Pietro Barucci, arch. Carlo Melograni. arch. Ugo Sacco:

arch. Vittorio Cafiero, arch. Cesare Ligini:

arch. Massimo Castellazzi, arch. Tullio Dall'Anese, arch. Annibale Vitellozzi;

arch. Mario De Renzi. arch. Roberto Nicolini;

arch. Francesco Fariello. arch. Riccardo Cerocchi. arch. Alberto Ferrante:

ing Fausto Fiorentini. arch. Dino Gennari Santori, arch. Matteo Piccione, ing. Spartaco Roscioli, con la consulenza della prof.ssa Olga Pinto e ing. Sergio Egoroff;

arch. Giuseppe Samonà, arch. Giuseppina Marcialis, architetto Alberto Samonà e con la collaborazione dell'ing. Giulio Pizzetti:

arch. Attilio Spaccarelli, arch. Pasquale Carbonara. architetto Fabrizio Bruno, con la collaborazione dell'arch. Enrico Nespega e degli ingegneri Aldo Arcangeli, Elio Giangreco, Gino Paolini;

motto « Il Quadrifoglio » (arch. Giulio Roisecco. architetto Fernando Clemente. ing. Giacomo Donato, arch. Vincenzo Bacigalupi).

I progetti non premiati dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato. a' termini dell'art. 10 del bando di concorso.

Roma, addì 22 febbraio 1960

Il Ministro: TOGNI

(1021)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il decreto del medico provinciale n. 83/181 in data 7 gennaio 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto prefettizio n. 7/14130 San., in data 8 marzo 1956;

Esaminata la domanda delle concorrenti per quanto concerne l'assegnazione delle sedi, per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti, inoltre, la legge 13 marzo 1958, n. 296 ed il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 17 settembre 1959 in merito alla delimitazione delle sfere di competenza fra l'Amministrazione dell'interno e quella della sanità;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso citato in premessa per le sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Costa Maria: San Giovanni in Persiceto, 3ª condotta « Decima »;

2) Vecchi Franca: Ozzano Emilia, condotta « Mercatale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 15 gennaio 1960

Il prefetto: GAIPA

(860)

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 1/12 in data 8 gennaio 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto prefettizio n. 121/16001 San., in data 4 aprile 1959;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'assegnazione delle sedi, per le quali secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti, inoltre, la legge 13 marzo 1958, n. 296 ed il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 17 settembre 1959 in merito alla delimitazione delle sfere di competenza fra l'Amministrazione dell'interno e quella della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Zati Marino: San Pietro in Casale, condotta comunale;

2) Parmeggiani Alessandro: Anzola Emilia, condotta comunale;

3) Gaggioli Carlo: Zola Predosa, condotta unica;

4) Collina Orio: Baricella: condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 15 gennaio 1960

Il prefetto: GAIPA

(859)

PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio precedente decreto n. 1060, del 14 febbraio 1959, modificato col successivo decreto in data 12 marzo 1959 stesso numero, col quale veniva bandito il concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Pistoia al 30 novembre 1958, condotta unica di Monsummano Terme;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata con decreto prefettizio n. 10931, del 15 ottobre 1959;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei e riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso;

Visto l'art. 68 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Pistoia al 30 novembre 1958, nell'ordine sottoindicato:

1. Lotti dott. Luigi . . punti 59,272
2. Crini dott. Nello . . » 58,067
3. Vannelli dott. Serafino . . . . . . » 57,221
4. Paita dott. Carlo . . . . . » 57,125
5. Sivieri dott. Augusto . . . . . » 55,682
6. Ferraresi dott. Norberto . . . . . » 54,632
7. Natale dott. Bruno . . . . . . » 54,312
8. Pezzica dott. Giacomo . . . . . » 54,125
9. Pellegrini Natale . . . . » 53,792
10. Matteucci dott. Giuseppe . . » 53,208
11. Casarosa dott. Mario . » 52,574
12. Ventriglia dott. Francesco . . . . . » 51,942
13. Nocchi dott. Sauro . . . . » 51,729
14. Mannini dott. Pier Luigi . . . . » 51,525
15. Chiti dott. Ivano . . . . . » 51,518
16. Ciani dott. Virgilio . . . . » 48,198
17. Galli dott. Silvio . . . . » 48,156
18. Mazzotti dott. Angelo . . . . . » 47,591
19. Scarselli dott. Rino . . . . . » 47,502
20. Pezzotti dott. Martino . . . . . » 45,500
21. Colonna dott. Bruno . . . . . » 45,437
22. Mengoni dott. Riccardo . . . . . » 44,672
23. Tesi dott. Luciano . . . . » 44,616
24. Vitali dott. Morando . . . . . » 44,375
25. Giuntoli dott. Alfio . . . . » 44,350
26. Nisi dott. Gino . . . . » 44,297
27. Tazzini dott. Pietro . . . . » 44 —
28. Franciosini dott. Francesco . . . . . » 43,597
29. Modesti dott. Pietro . . . . . » 43,500
30. Santini dott. Floriano . . . . . » 43,462
31. Di Luca dott. Decio . . . . . punti 43 —
32. Bucchi dott. Carlo . . . . » 42,500
33. Rossetti dott. Vincenzo . . . . . . » 42,500
34. Burgassi dott. Canzio . . . . . . » 42,187
35. Jannaci dott. Giuseppe . . . . . . » 42 —
36. Manfredini dott. Luigi . . . . . . » 41,500
37. Codicè dott. Giuseppe . . . . . . » 41,500
38. Coletti dott. Giuseppe . . . . . . » 41,500
39. Trenti dott. Ferdinando . . . . . » 41 —
40. Ceccatelli dott. Giorgio . . . . . . » 41 —
41. Conti dott. Domenico . . . . . . » 40,500
42. Lavorini dott. Guido . . . . . . » 40,500
43. Marrocchi dott. Italo . . . . . . » 40,500
44. Beccari dott. Alfredo . . . . . . » 40,465
45. Belvederesi dott. Vittorio . . . . . » 40,094
46. Burelli dott. Sergio . . . . . . » 40 —
47. Papini dott. Gianfranco . . . . . » 40 —
48. Grandini dott. Pier Luigi . . . . . » 39,375
49. Donati dott. Giuliano . . . . . . » 39 —
50. Cabassi dott. Nicola . . . . . . » 39 —
51. Belloni dott. Francesco . . . . . » 39 —
52. Costantini dott. Francesco . . . . . » 38,500
53. Maccario dott. Italo . . . . . . » 38,283
54. Cane dott. Alfonso . . . . » 38 —
55. Bernardini dott. Ugo . . . . . . » 38 —
56. Rossi dott. Carlo . . . . » 37,805
57. Puri dott. Augusto Adriano . . . . . » 36,687
58. Urbinati dott. Marcello . . . . . » 36 —
59. Gentili dott. Eros . . . . . » 35,875
60. Barbanera dott. Pietro . . . . . . » 35,667

I suddetti punteggi sono tutti espressi in centesimi.

In caso di parità vengono osservate le preferenze di legge.

Pistoia, addì 26 novembre 1959

Il prefetto: ABBATE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto in data odierna n. 25445/3 col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1958 e precisamente nella condotta unica del comune di Monsummano Terme;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Luigi Lotti, primo classificato del concorso suddetto, è assegnata la condotta veterinaria del comune di Monsummano Terme.

Pistoia, addì 26 novembre 1959

Il prefetto: ABBATE

(888)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.